

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

Oggetto: **Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 per le domande di sostegno. Procedure specifiche per sottomisura. DDS 245 DEL 13/06/2020 ss.mm. Integrazioni.**

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di integrare il *Manuale delle procedure dell’ADG del PSR 2014/2020 per le domande di sostegno - Procedure specifiche per sottomisura*, approvato con DDS n. 245 del 13/06/2019 ss. mm., relativamente all’obbligo della cantierabilità del progetto, prevedendo che, nel caso di attivazione dell’istruttoria semplificata, qualora nel corso delle verifiche effettuate - in ragione della dotazione finanziaria prevista dal bando - su successivi elenchi di domande istruibili, emergano casi in cui il titolo abilitativo ha superato il limite temporale di validità, pur essendo stato acquisito secondo le disposizioni del bando, il soggetto richiedente può procedere all’acquisizione di un nuovo titolo abilitativo per lo stesso investimento proposto con la domanda di sostegno, fatte salve eventuali prescrizioni dell’ente competente, impegnandosi all’ottenimento dello stesso nei termini previsti dal bando di riferimento, come meglio specificato nel documento istruttorio;
- di modificare conseguentemente il paragr. 3.2.2.2. *Progetto tecnico per investimenti strutturali* del Manuale integrandolo con quanto sopra riportato;
- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all’indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata alla normativa ed atti regionali.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(*Lorenzo Bisogni*)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- DDS 245 del 13/06/2019 - Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 per le domande di sostegno. Procedure specifiche per sottomisura.

(motivazione)

Con DDS 245 del 13/06/2019 è stato approvato il Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione da applicare alle istruttorie delle domande di sostegno presentate a valere sui bandi delle sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

Con lo stesso atto è stato previsto che il Manuale, in quanto quadro di riferimento metodologico esplicativo, fosse aggiornato con cadenza di regola semestrale e, comunque, in ragione delle esigenze emerse nell'applicazione delle procedure.

Con specifico riferimento al requisito della cantierabilità il Manuale, al paragr. 3.2.2.2. *Progetto tecnico per investimenti strutturali*, dispone che il progetto deve essere immediatamente cantierabile, ossia idoneo ad essere realizzato in quanto corredato di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente: autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.

E' tuttavia possibile che nei bandi siano individuate delle specifiche ipotesi di deroga a quanto sopra previsto.

In tali casi, i titoli debbono comunque essere acquisiti entro un determinato termine.

Così ad esempio, in alcuni bandi, se gli investimenti ricadono nei Comuni del cratere del sisma - i comuni della Regione Marche danneggiati dal terremoto in Centro Italia, a seguito degli eventi del 24 agosto, 26 ottobre e 30 ottobre 2016 indicati negli Allegati 1 e 2 DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 - sono considerate cantierabili le proposte di investimento per le quali, entro 12 mesi dalla decisione individuale di concedere il sostegno, sono acquisiti tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.).

Nei suddetti casi di deroga, al momento della presentazione della domanda di sostegno, tutte le richieste dei titoli abilitativi devono comunque risultare già presentate all'ente competente, pena la non ammissibilità degli investimenti.

Il numero molto elevato di domande presentate a valere su alcuni bandi, a fronte di risorse limitate, ha reso necessaria la scelta dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 di attivare l'istruttoria semplificata per cui le verifiche sono state inizialmente effettuate per le domande che, sulla base dei requisiti di priorità dichiarati dai richiedenti al momento del rilascio della domanda, presentavano i punteggi più elevati; ciò in una logica di contenimento dei costi amministrativi della Regione.



L'assegnazione, in data successiva di ulteriori risorse finanziarie in alcuni dei suddetti bandi, ha reso necessario estendere l'istruttoria anche a domande con un punteggio dichiarato più basso. In tale fase, si sono riscontrati casi in cui il titolo abilitativo, pur essendo stato acquisito secondo quanto disposto dal bando e, cioè, alla data di presentazione della domanda di sostegno o entro i diversi termini fissati, risulta avere superato il limite temporale di validità. Infatti, non avendo la certezza di essere finanziati, i soggetti richiedenti non hanno realizzato i lavori nei termini previsti dal titolo abilitativo.

Per tali ipotesi, si ritiene quindi possibile prevedere l'acquisizione di un nuovo titolo abilitativo per lo stesso investimento proposto con la domanda di sostegno, fatte salve eventuali prescrizioni dell'ente competente.

Si deve infatti considerare che:

- il progetto possiede comunque il requisito di ammissibilità richiesto dal bando (essere cantierabile alla data di presentazione della domanda o entro i tempi predefiniti);
- il titolo abilitativo, che ha superato il limite temporale di validità, era già stato rilasciato, per cui è presumibile che venga rilasciata una nuova identica concessione o un rinnovo della precedente.

In ogni caso, possono essere ammesse solo le spese per investimenti realizzati nei tempi stabiliti ed in conformità con il nuovo titolo.

In questo modo viene comunque garantita la realizzazione degli investimenti, cui è finalizzato l'obbligo della cantierabilità del progetto, previsto dal bando e dal Manuale delle procedure.

Il richiedente deve pertanto comunicare all'Amministrazione l'avvenuta presentazione, per il titolo abilitativo non più valido, di una nuova richiesta all'ente competente, impegnandosi all'ottenimento dello stesso nei termini previsti dal bando di riferimento (comprese eventuali deroghe e relative modifiche della scadenza).

Tale comunicazione potrà essere oggetto di specifica richiesta di integrazione da parte dell'Amministrazione.

Il paragr. 3.2.2.2. *Progetto tecnico per investimenti strutturali* del Manuale viene pertanto integrato con tali previsioni.

(esito dell'istruttoria)

Per le motivazioni esposte si propone l'adozione del presente decreto avente per oggetto: Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 per le domande di sostegno. Procedure specifiche per sottomisura. DDS 245 DEL 13/06/2020 ss.mm. Semplificazioni e rettifiche.

Il responsabile del procedimento
(Lorenzo Bisogni)



ALLEGATI

Non sono presenti allegati

